



## CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato

formata dai Magistrati: Ermanno Granelli (Presidente f.f.)

componenti: Antonio Attanasio, Cinzia Barisano, Cristiana Rondoni, Susanna Loi, Luisa D'Evoli, Laura D'Ambrosio, Stefano Castiglione, Angela Pria, Giuseppe Teti, Daniele Bertuzzi, Marco Villani, Fabia D'Andrea, Rossella Bocci, Valeria Franchi, Francesco Belsanti, Tiziano Tessaro, Donato Centrone, Andrea Luberti, Roberto D'Alessandro, Tullio Ferrari, Maura Carta (relatrice), Elisabetta Conte, Sabrina Facciorusso;

**nell'adunanza generale del 3 agosto 2022**

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161, recante modificazioni al predetto testo unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 27 luglio 2021 (GU n. 183 del 2 agosto 2021);

VISTO il decreto di incarico dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) - Direzione generale territoriale del nord-ovest - (DGTNO) n. 162 del 30 maggio 2022, prot. C.d.c. n. 7069, conferito al dott. F.G. ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il rilievo istruttorio prot. 7822 del 20 giugno 2022, formulato dal competente Ufficio di controllo;

VISTA la risposta fornita dall'Amministrazione in data 15 luglio 2022;

VISTA la relazione in data 25 luglio 2022 con la quale, ritenendo non superate le censure formulate, il Magistrato istruttore, dott.ssa Rita Gasparo, per dirimere alcuni dubbi interpretativi ha proposto al Consigliere delegato la rimessione del provvedimento alla valutazione collegiale dell'Adunanza generale della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento citato;

VISTA la nota in pari data con la quale il Consigliere delegato al controllo presso la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai fini della definizione di una preliminare questione di massima, ha chiesto al Presidente della Corte dei conti di deferire la pronuncia sul visto concernente il provvedimento sopraindicato all'Adunanza generale;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti del 25 luglio 2022 con la quale, ritenute condivisibili le argomentazioni per il deferimento, ha convocato l'Adunanza generale;

VISTA la nota del 26 luglio 2022 con la quale la Segreteria ha comunicato la predetta convocazione ai componenti della Sezione e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTA la memoria dell'Amministrazione in data 15 luglio 2022;

UDITE la relatrice, cons. Maura Carta e, in rappresentanza dell'Amministrazione, la dott.ssa Stefania Bosio, dirigente DGTNO;

con l'assistenza della dott.ssa Maria Enrica Di Biagio, in qualità di Segretario di adunanza;

Ritenuto in

### **FATTO**

Il 30 maggio 2022 è pervenuto alla Sezione regionale per la Lombardia, per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il decreto n. 162 adottato in pari data (prot. C.d.C. n. 7069), con il quale il Direttore Generale Territoriale del Dipartimento Nord Ovest

affidente al MIMS ha conferito al dott. F.G. un incarico triennale di livello dirigenziale non generale presso la Motorizzazione Civile di Milano, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001.

L'incarico è stato conferito all'esito di un interpello, diramato con circolare n. 15845 del 7 aprile 2022, che, ai fini che qui rilevano, espressamente prevede *“Considerata la specifica professionalità richiesta per lo svolgimento delle attività degli uffici oggetto d'interpello e al fine di valorizzare le professionalità interne, lo stesso è rivolto ai soli funzionari dell'amministrazione”*.

Con rilievo del 20 giugno 2022 il Magistrato istruttore ha formulato una richiesta di chiarimenti volta ad accertare:

- 1) le ragioni giuridiche sottese alla scelta di riservare la selezione ai soli funzionari del MIMS;
- 2) l'esperimento di eventuali precedenti procedure selettive nei confronti di dirigenti non andate a buon fine;
- 3) il rispetto dei limiti percentuali previsti dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 (8% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, elevabile al 10% ex art. 1, comma 6, del d.l. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2020).

L'Amministrazione, con nota del 15 luglio 2022, ha dato riscontro ai singoli rilievi formulati dal Magistrato Istruttore e segnalato che l'interpello censurato ha riguardato il conferimento di incarichi dirigenziali negli uffici della Motorizzazione Civile in tre ambiti territoriali diversi: Firenze, Venezia e Milano.

Il provvedimento relativo alla sede di Venezia è stato ammesso al visto di legittimità e alla conseguente registrazione in data 7 luglio 2022, mentre quello della sede di Firenze è stato censurato dalla Corte dei conti - Sezione Regionale per il Lazio, che ha ricusato il visto con deliberazione n. 82/2022/PREV.

Gli elementi forniti dal MIMS a sostegno dell'ammissibilità al visto del decreto in esame non sono apparsi idonei a consentire il superamento dei rilievi formulati in ordine alla *riserva dell'interpello ai soli funzionari dell'amministrazione*, problematica sulla quale si sono manifestati orientamenti difformi delle Sezioni regionali di controllo.

Il Consigliere delegato, ritenendo necessario risolvere il contrasto interpretativo, ha chiesto al Presidente della Corte dei conti il deferimento della questione all'esame dell'Adunanza generale di questa Sezione.

Il Presidente ha ritenuto condivisibile la richiesta ed ha convocato l'adunanza odierna per la risoluzione dell'indicata questione.

Nell'imminenza dell'adunanza l'Amministrazione ha depositato la memoria già trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia il 15 luglio 2022, illustrandola oralmente, con il corredo di dati sul numero e sulla tipologia degli incarichi conferiti ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

Considerato in

## DIRITTO

### **1. La questione sottoposta all'esame della Sezione.**

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del decreto DGTNO n. 162 del 30 maggio 2022, con il quale è stato conferito al dott. F.G. l'incarico di livello dirigenziale non generale di direzione dell'ufficio della Motorizzazione Civile di Milano, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, sulla base di un interpello riservato ai soli funzionari dell'Amministrazione conferente.

È stato chiesto a questo Collegio di valutare prioritariamente l'esatta interpretazione dell'inciso *"non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione"*, inserito nel citato comma dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001:

- secondo l'interpretazione della norma fatta propria dall'Amministrazione, detta locuzione va intesa *"nel senso che, prima di aprire un bando rivolto anche ad esterni, deve essere verificata non solo la disponibilità nei ruoli dell'ente di personale avente qualifica dirigenziale (prioritariamente), ma anche di personale rientrante nei ruoli direttivi con qualifiche idonee all'accesso alla dirigenza (secondariamente): solo espletate entrambe queste verifiche preventive è legittima l'apertura di bandi rivolti all'esterno"*. Nel caso in esame, l'interpello, avviato con circolare n. 15845 del 7 aprile 2022 e preceduto da un avviso rivolto ai dirigenti in data 23 dicembre 2021, sarebbe giustificato dalla particolare tecnicità dell'incarico nel solco di quanto stabilito dalla direttiva ministeriale n. 377/2014;

- secondo una diversa soluzione interpretativa, rinvenibile in plurimi pronunciamenti della giurisprudenza contabile, la locuzione *"non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione"* va riferita ai soli ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Compiuta tale verifica con esiti negativi, l'Amministrazione potrà ricercare il profilo più adatto tra i dirigenti di altre amministrazioni (art. 19, comma 5-bis) o al di fuori dei ruoli dirigenziali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti percentuali previsti, fermo restando che la professionalità e competenza deve essere valutata e accertata in sede di scrutinio della candidatura (cfr. da ultimo delibera della Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 82/2022/PREV del 28 giugno 2022. Nello stesso senso Sezione controllo Lazio, delibera n. 71/2018/PREV; Sezione centrale di controllo, delibera SCCLEG/5/2020/PREV; Sezione controllo Basilicata, delibera n. 29/2011/PAR; Sezione controllo Abruzzo, delibera n. 253/2016/PREV; Sezione controllo Campania, delibera n. 102/2018/PREV; Sezione giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 97/2016 e Sezione giurisdizionale di appello Sicilia, sentenza n. 150/2021).

### **2. Sintetico inquadramento normativo.**

Nel sistema introdotto dal d.lgs. 165/2001 gli incarichi di funzione dirigenziale non generale sono attribuiti al personale inserito nel cosiddetto «ruolo dei dirigenti», istituito

presso ciascuna amministrazione statale e articolato in due fasce (art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001).

Le funzioni dirigenziali possono essere conferite, entro determinati limiti percentuali, «anche ai dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23», purché dipendenti da “altre” amministrazioni pubbliche (art. 19, comma 5-*bis* del citato d.lgs. n. 165 del 2001), vale a dire diverse da quelle nel cui ambito è collocato il posto da conferire (cfr. Corte Cost. n. 161/2008).

L’art. 19, comma 1-*bis*, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo introdotto dall’art. 40, comma 1, lett. b) del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone, con portata espressamente definita inderogabile dal successivo comma 12-*bis*, che l’Amministrazione debba rendere “conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”.

Tale previsione è stata interpretata da questa Sezione nel senso che la modifica normativa “ha evidentemente inteso consentire ai dirigenti, in un’ottica di trasparenza e di imparzialità, di compiere le loro scelte coerenti con le proprie aspirazioni e professionalità” (cfr. Corte dei conti SCCLEG 18/2010/PREV; SCCLEG 21/2010/PREV; SCCLEG 34/2014/PREV, SCCLEG 5/2015/PREV). Ciò in quanto: “il conferimento degli incarichi dirigenziali deve avvenire con una procedura di natura concorsuale, previa pubblicità dei posti vacanti e predeterminazione dei criteri di valutazione. Si tratta di un sistema che assicura la contemporanea soddisfazione delle esigenze di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione, all’interno del quale i diritti e le aspirazioni del dipendente convivono con le esigenze dell’amministrazione” (cfr. Corte dei conti, SCCLEG 21/2010/PREV e SCCLEG 3/2013/PREV).

Solo in caso di ricerca infruttuosa di risorse dirigenziali interne in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’incarico può essere avviata una procedura all’esterno, suffragata da una “rinnovata volontà discrezionale” dell’Amministrazione medesima, debitamente motivata.

Infine, è prevista la possibilità che ciascuna Amministrazione attribuisca la titolarità di tali uffici dirigenziali, a tempo determinato, a «persone di particolare e comprovata qualificazione professionale», in possesso dei requisiti specificamente previsti dal comma 6 dello stesso art. 19, cioè a soggetti estranei, all’atto della nomina, alle Amministrazioni conferenti.

I limiti stringenti che connotano il ricorso all’eccezionale procedura ex art. 19, comma 6 sono stati ribaditi anche dalla recente sentenza della Corte Cost. n. 84/2022.

Da ultimo, occorre segnalare che solo gli incarichi dirigenziali apicali, regolati dai commi 3 e 4 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (segretari generali dei ministeri e incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali), possono essere conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, semplicemente su proposta del ministro

competente (con i limiti stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale; cfr. Corte Cost. n. 124/2011).

### 3. *Procedura ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.*

Il sistema di provvista del personale dirigenziale disciplinato dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n.165/2001 valuta eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali ad altri soggetti, in quanto la modalità di reclutamento fisiologica resta quella di affidare l'incarico a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale.

Come affermato dalla citata delibera della Sezione Controllo Lazio n. 82/2022/PREV, che richiama il costante orientamento della giurisprudenza contabile dalla quale non vi è ragione di discostarsi, i profili caratterizzanti la disposizione in esame sono:

- a) la comprovata qualificazione professionale; ciò che opera quale *discrimen ex ante* nella selezione non può essere la mera qualifica di funzionario dell'amministrazione conferente, non rinvenendosi, nel disposto di legge, alcuna riserva o esclusione automatica di chi non riveste tale posizione. Spetta, peraltro, all'Amministrazione valutare, in concreto, il possesso da parte dei candidati dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico, fornendone idonea motivazione, da desumersi dagli atti della commissione di valutazione;
- b) l'assenza nei ruoli dell'Amministrazione di profili dirigenziali idonei.

La Sezione, in linea con i numerosi precedenti, osserva che il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale è ammesso *“solo nell'ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell'ambito del personale dirigenziale dell'amministrazione; con ciò rinforzando i requisiti di professionalità già richiesti dalla precedente normativa, con la specificazione che deve trattarsi di competenze non rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione, presupposto, quest'ultimo, in assenza del quale l'incarico non può essere conferito. La non rinvenibilità nei ruoli dell'amministrazione deve, per converso, essere apprezzata oggettivamente, coerentemente con la ratio della norma, che, secondo consolidata e conforme giurisprudenza di questa Sezione, deve intendersi, per un verso, tesa a limitare il ricorso a contratti al di fuori dei ruoli dirigenziali in ossequio a ragioni di contenimento della spesa pubblica, nonché di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, per altro verso, a non mortificare le aspettative dei dirigenti interni che aspirino a ricoprire quel posto. Sotto quest'ultimo profilo, vale ulteriormente osservare che, lungi dal riproporre schemi di percorsi di carriera per anzianità di servizio, la previa ricerca all'interno delle qualifiche dirigenziali presenti nei ruoli dell'amministrazione realizza, a un tempo, l'interesse di quest'ultima alla migliore e più efficiente utilizzazione delle risorse umane già presenti e, contestualmente, l'interesse dei dirigenti di ruolo a percorsi professionali che consentano un effettivo arricchimento del relativo curriculum”* (cfr. Sez. centr. contr., delibera SCCLEG 36/2014/PREV e, da ultimo, Sezione controllo Lazio, delibera n. 82/2022/PREV, con molteplici richiami).

Tale conclusione è rafforzata da un elemento testuale: il primo periodo del comma 6 fa espresso riferimento ai “*ruoli di cui all'art. 23*”, concernente la disciplina dei dirigenti di ruolo.

A ciò deve aggiungersi che, aderendo alla tesi prospettata dall'Amministrazione, la conseguenza sarebbe l'introduzione di un obbligo di preventivo interpello diretto a quanti ricoprono posizioni funzionali per l'accesso alla dirigenza - i.e. non ancora dirigenti - al di fuori di un'espressa previsione normativa.

L'affidamento di tali incarichi deve essere preceduto dalla predisposizione ex ante dei criteri, così da impedire una scelta basata esclusivamente sulla fiducia e sull'*intuitus personae*; pur essendo insiti nelle procedure per “*l'individuazione dei soggetti cui conferire un incarico dirigenziale il carattere della discrezionalità ed un margine più o meno ampio di fiduciarità, è indispensabile che le amministrazioni assumano la relativa determinazione con una trasparente ed oggettiva valutazione della professionalità e delle caratteristiche attitudinali*” (cfr. Corte dei conti Sezione controllo Campania, delibere n. 218/2017/PREV e n.102/2018/PREV).

Tale conclusione non è contraddetta dalla facoltà, espressamente prevista dalla legge, di conferire, in via eccezionale e con adeguato supporto motivazionale, incarichi dirigenziali di elevata qualificazione a dipendenti dell'Amministrazione in possesso dei requisiti per accedere alla qualifica dirigenziale senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica.

In conclusione, in risposta alla prima parte del quesito formulato dalla Sezione rimettente, si conferma che la locuzione “*non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione*”, contenuta nel comma 6 dell'art. 19 più volte citato, deve intendersi riferita ai soli ruoli dirigenziali. Compiuta tale verifica con esiti negativi, l'Amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può ricercare la persona di particolare e comprovata qualificazione professionale al di fuori dei propri ruoli dirigenziali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti percentuali ivi previsti.

L'esame del comma 6 richiede, ai fini della questione prospettata dall'Amministrazione rimettente, un ulteriore chiarimento volto a stabilire:

- a) sotto il profilo procedurale, se la ricerca della figura più adatta richieda l'espletamento di una procedura selettiva;
- b) se la ricerca possa essere limitata, inizialmente, previa adeguata motivazione, ad una o più delle categorie prese in considerazione dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 (come i funzionari della medesima Amministrazione, come nel caso di specie avvenuto).

Al primo quesito va data risposta negativa, in quanto non è previsto dalla legge alcun obbligo di attivare una procedura comparativa, in ragione dell'amplissima discrezionalità conferita all'Amministrazione nella scelta dei soggetti rientranti nelle categorie elencate dal comma 6.

Il legislatore ha stabilito in modo puntuale quando è necessario ricorrere ad una procedura comparativa: l'art. 19, comma 1-*bis* dispone, con portata definita inderogabile dal successivo comma 12-*bis*, che l'Amministrazione rende "conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta".

Anche il conferimento di incarichi dirigenziali o di alta specializzazione, disciplinato dall'art. 110 TUEL, deve essere preceduto da una selezione pubblica.

Per gli incarichi ex art. 19 comma 6 non sono, invece, previsti specifici obblighi di pubblicità, ma l'Amministrazione, per ragioni di opportunità e in conformità ai principi di trasparenza e imparzialità, potrà individuare il profilo di elevata qualificazione professionale ricorrendo ad una procedura comparativa preceduta da un avviso o interpello.

Occorre ora stabilire se, accertata la mancanza di dirigenti, la ricerca di persone di particolare e comprovata qualificazione professionale debba o meno essere estesa alle tre categorie elencate nel comma 6 della disposizione in esame e, quindi, se in tale ambito sussista discrezionalità da parte dell'Amministrazione.

Sul punto la Sezione ritiene che, trattandosi di una tipica manifestazione del potere discrezionale, l'Amministrazione possa effettuare la ricerca rivolgendosi a tutte o a una sola delle figure indicate, purché la decisione sia motivata e ancorata a parametri oggettivi e riscontrabili.

Tale conclusione scaturisce dai seguenti criteri interpretativi:

Letterale. La disposizione in esame prevede l'affidamento di incarichi di particolare ed elevata professionalità a tre distinte categorie di persone. Si tratta di tre proposizioni introdotte dal pronome "che", senza un preciso ordine d'importanza e, quel che più rileva, senza alcuna indicazione che sottenda o induca a ritenere necessaria la ricerca estesa a tutte le categorie. In disparte il richiamo al principio *ubi voluit dixit*, trattandosi di norma avente natura derogatoria ed eccezionale, la stessa è connotata dalla specialità con conseguente necessità di stretta interpretazione e l'esclusione di interpretazioni estensive o analogiche.

Sistematico. La procedura prevista dal comma 6 dell'art. 19 citato pone in capo all'Amministrazione un onere di previa verifica sulla sussistenza di risorse dirigenziali interne in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'incarico e determina quindi una necessaria funzionalizzazione della procedura valutativa a tale obiettivo prioritario, rimettendo ad una fase successiva ed eventuale, conseguente all'esito infruttuoso della prima, la ricerca al di fuori dei propri ruoli dirigenziali finalizzata al conferimento di un incarico che, in ogni caso, *deve discendere da una specifica e motivata valutazione discrezionale dell'Amministrazione medesima*. Il dato sistematico avvalorava la tesi in base alla quale sussiste un'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nel conferire incarichi di



funzioni dirigenziali a tempo determinato, fornendone espressa motivazione, limitando la scelta ad una delle tre categorie di soggetti ivi elencati, purché la stessa sia assistita da una motivazione adeguata.

Teleologico. La *ratio* dell'art. 19 deve intendersi tesa, per un verso, a limitare il ricorso a contratti al di fuori dei ruoli dirigenziali in ossequio a ragioni di contenimento della spesa pubblica, nonché di ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro pubblico, per altro verso, a non mortificare le aspettative dei dirigenti interni che aspirino a ricoprire quel posto. L'eccezione prevista dal citato comma 6 individua quale dato caratterizzante il conferimento dell'incarico a persona sprovvista della qualifica dirigenziale la particolare e comprovata qualificazione professionale, rintracciabile in una delle tre categorie previste e, tra queste, "*anche*" quelle maturate nella titolarità di posizioni funzionali che abilitano all'accesso stabile ai ruoli dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni "*ivi comprese quelle che conferiscono l'incarico*". La finalità della norma non è quella di premiare le professionalità interne, bensì quella di individuare un soggetto con formazione, preparazione ed esperienza adeguate rispetto all'incarico da ricoprire. Non è prevista una preferenza per i funzionari dell'Amministrazione conferente, ma neppure può escludersi che, in presenza di incarichi per i quali sono necessari particolari requisiti tecnici, nell'interesse dell'Amministrazione, la ricerca del profilo idoneo possa avvenire prima tra i propri funzionari in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza e, successivamente, rivolgendosi all'esterno.

Logico. Quanto alla particolare tecnicità dell'incarico e al possesso di competenze elevate in determinati ambiti, il compito di conferire un incarico dirigenziale presso una amministrazione pubblica ad un soggetto esterno oppure interno, ma non dirigente, spetta all'Amministrazione, sulla quale ricade l'onere, in sede di esame dei profili curricolari, di effettuare una valutazione rigorosa dei requisiti della caratura professionale, dell'esperienza maturata nelle materie trattate dall'ufficio oggetto dell'incarico e dei titoli adeguati.

In buona sostanza, il comma 6 non prevede un obbligo dell'Amministrazione di ricercare, preferibilmente mediante avviso o interpello, la figura di particolare e comprovata qualificazione professionale tra tutte le tre categorie ivi indicate, non essendo precluso di ricercare il profilo più adatto tra i propri funzionari.

A fronte dell'ampia discrezionalità che va riconosciuta all'Amministrazione, è necessario, quale ineludibile contrappeso, l'obbligo di una motivazione "rinforzata".

Va osservato, peraltro, che la "valorizzazione delle professionalità interne" non può rilevare ai fini della motivazione: tale elemento, estraneo alla valutazione della particolare e comprovata qualificazione, non può avere rilevanza sulle ragioni che inducono l'Amministrazione a scegliere un dirigente tra i propri funzionari.

Da ultimo, occorre rilevare che sussiste un limite all'esercizio di tale discrezionalità in presenza di un atto generale della medesima Amministrazione, valido ed efficace, che

stabilisca in maniera puntuale come procedere (ad es. previsioni regolamentari, linee guida, direttive).

Premesso l'inquadramento generale, al fine di valutare l'osservanza dei predetti principi, la Sezione ritiene di scrutinare le circostanze rappresentate dall'Amministrazione, illustrate e documentate nel corso dell'Adunanza:

**i.** la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 377 del 18 settembre 2014 sul miglioramento dell'azione amministrativa a seguito della riorganizzazione del Ministero testualmente dispone che “(...) *nelle more del perfezionamento delle procedure di reclutamento del personale attraverso i concorsi per nuovi dirigenti, dovrà farsi prioritariamente ricorso alle professionalità interne del Dicastero o per il conferimento di incarichi dirigenziali non generali a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 operando una puntuale comparazione dei curricula dei funzionari ove – all'esito di procedure di interpello riservate ai dirigenti di ruolo dell'Amministrazione – risultino collocabili in ragione di posizioni dirigenziali vacanti*”;

**ii.** l'Amministrazione ha espletato una procedura selettiva per ricoprire l'incarico di livello dirigenziale non generale per la Motorizzazione Civile rivolta sia ai dirigenti interni, sia a quelli esterni (provvedimento n. 55637 del 23 dicembre 2021 – verbale di valutazione del 15 febbraio 2022);

**iii.** con circolare del 7 aprile 2022 il MIMS, accertato che negli ultimi interPELLI dirigenziali non sono pervenute domande di conferimento da parte dei dirigenti dell'Amministrazione, ha dato avvio all'interpello rivolto ai soli funzionari dell'Amministrazione;

**iv.** all'interpello hanno presentato domanda n. 30 funzionari di area III ed un candidato non appartenente ai ruoli del MIMS, che è stato escluso. La Commissione incaricata ha effettuato una valutazione dei curricula ammettendo al colloquio cinque candidati, che hanno ottenuto il punteggio minimo prescritto (5 punti). All'esito del colloquio, ha attribuito il punteggio più elevato al dott. F.G., ritenuto in possesso della particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dirigenziali dell'Amministrazione, per ricoprire l'incarico di dirigente a tempo determinato della Motorizzazione.

Nel corso della seduta la rappresentante dell'Amministrazione ha depositato lo schema degli incarichi ex art. 19, comma 6, conferiti dal MIMS: risultano attribuiti n. 16 incarichi c.d. ordinari, 4 incarichi ai sensi dell'art. 1, commi 155-158 della legge n. 160/2019 (la percentuale elevata al 12% per il biennio 2020-2022) e n. 4 incarichi ex art. 1, comma 15 d.l. 80/2021, convertito dalla legge. n. 113/2021 (obiettivi PNNR), nel rispetto delle percentuali previste dall'art. 19 citato.

Alla luce di tali elementi e sulla base della documentazione in atti, il Collegio ritiene che il decreto e gli atti presupposti siano conformi a legge, atteso che:

- è accertata la ricerca di profili dirigenziali, interni ed esterni, preceduta da un avviso pubblico con esito negativo;
- la rinnovata volontà discrezionale dell'Amministrazione di ricercare un profilo adeguato agli uffici della Motorizzazione ha quale giuridico presupposto le previsioni regolamentari trasfuse nella direttiva n. 377/2014 che prevede la ricerca, prioritaria, tra il personale interno;
- la ricerca della persona dotata di particolare e comprovata qualificazione professionale, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 citato, tra il personale dell'Amministrazione conferente è stata preceduta da un interpello, facoltativo, ed è avvenuta seguendo una procedura selettiva e comparativa (esame dei titoli, colloquio con domande predeterminate suddivise in due gruppi, attribuzione del punteggio);
- il supporto motivazionale per il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale al dott. F.G. risulta adeguato e articolato, con puntuale riferimento alla specifica professionalità tecnica richiesta per assolvere alle peculiari funzioni dirigenziali del MIMS nell'ufficio della Motorizzazione Civile, con specifico riguardo al tema della sicurezza.

Alla stregua dei principi e degli elementi di fatto sopra evidenziati, il decreto di cui si discute e gli atti presupposti risultano esenti dai prospettati vizi di legittimità.

Tutto ciò considerato, il provvedimento è conforme a legge. È assorbita ogni altra questione.

### **P Q M**

si ammette al visto e alla conseguente registrazione.

Il Presidente f.f.  
Ermanno Granelli  
(firmato digitalmente)

Il Relatore  
Maura Carta  
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria  
Il Dirigente  
Francesca Pluchinotta Palmeri  
(firmato digitalmente)